dirittifondamentali.it

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2025
Data di pubblicazione – 31 agosto 2025

Rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e disciplina della continuità dei vincoli affettivi nella giurisprudenza costituzionale

di
Maria Cristina Carbone*

Sommario: 1. Contesto e questioni in esame – 2. La disciplina costituzionale dei legami affettivi alla prova della giurisprudenza – 3. I prodromi: la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2014 e il suo seguito processuale – 4. Rettificazione anagrafica di sesso e continuità del vincolo a seguito della legge sulle unioni civili – 5. La sentenza n. 66/2024. La persistenza del vincolo nell'ambito della differenziazione tra matrimonio e unione civile – 6. Alcuni profili problematici della costruzione argomentativa operata dalla Corte – 7. Brevi conclusioni interlocutorie.

1. Contesto e questioni in esame

La progressiva diffusione, nella prassi, di forme di convivenza alternative al modello matrimoniale tradizionale costituisce innanzitutto un fenomeno sociale che solo in un momento successivo ha trovato riflesso e disciplina sul piano giuridico. La forza di tale evoluzione, radicata nelle dinamiche della vita quotidiana, ne fa oggi uno dei temi più rilevanti e significativi per l'ordinamento costituzionale. Si tratta di una trasformazione non contingente, ma strutturale, che incide sul tessuto della vita associata e impone una revisione degli strumenti concettuali e normativi attraverso cui il diritto ha storicamente definito la nozione di famiglia[1].

* Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale. Docente a contratto di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dei servizi sociali presso l'Università di Torino.

[1] In proposito, si vedano, nella letteratura più recente, le acute riflessioni di M. SESTA, *Il diritto di famiglia a cinquant'anni dalla riforma: tra codice e leggi speciali*, in *Fam. e dir.*, 2025, 521; ID., *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1177; C. RIMINI, *Il matrimonio ha ancora una funzione sociale?*, in *Fam. e dir.*, 2025, 545; G. OBERTO, *Nuove famiglie e vecchi regimi*, ivi, 561; E. AL MUREDEN, *Uguaglianza tra coniugi e solidarietà post-coniugale a*

Queste nuove formazioni affettive, affermatesi con diffusività crescente come forme alternative di unione e prive del vincolo formale del matrimonio, non si riducono a semplici aggregazioni occasionali, ma presentano elementi sostanziali comparabili a quelli della famiglia matrimoniale: la stabilità della comunanza di vita, l'intensità del legame, la libera e consapevole autodeterminazione dei *partner* nell'assumere un progetto duraturo di convivenza[2]. L'impossibilità di accedere all'istituto matrimoniale non elide, dunque, la dimensione relazionale e solidaristica di tali legami, che si collocano in tensione con l'impianto originario della Costituzione, segnatamente con l'art. 29, che definisce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". La rigidità semantica di tale formulazione, espressione di un preciso contesto storico e culturale, è oggi sottoposta a una pressione crescente, tanto culturale quanto giuridica, in relazione all'esigenza di garantire effettiva tutela ai diritti fondamentali[3].

Di fronte a questa metamorfosi, la dottrina[4], non soltanto – tradizionalmente - quella privatistica ma in misura crescente quella costituzionalistica, è impegnata in

---

cinquant'anni dalla Riforma del '75, ivi, 585; M. DOGLIOTTI, *La condizione del minore dalla Riforma del 1975 ad oggi: percorsi, attualità, prospettive*, ivi, 609; L. GARLATI, *Le relazioni familiari nell'esperienza giuridica italiana tra otto e novecento. Storia di disuguaglianze e asimmetrie tra diritti riconosciuti e negati*, in G. La Rocca - E. Bilotti - V. Piccinini, (a cura di), *Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte*, Torino 2024, 3; N. LIPARI, voce *Famiglia (evoluzione dei modelli sociali e legali)*, in *Enc. dir., I tematici*, IV, *Famiglia*, diretto da F. Macario, Milano, 2022, 417 (ora pubblicata anche in N. LIPARI - S. PATTI, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Milano, 2024, 33); U. SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 563.

[2] In proposito, si vedano, senza pretese di esaustività, G. ERAMO PUOTI, *La regolamentazione delle coppie conviventi tra interventi normativi e soluzioni giurisprudenziali*, in *Familia*, 2024, 59; M. RINALDO, *La parità tra i modelli familiari. Un obiettivo lontano per la convivenza di fatto*, in *Dir. fam. e pers.*, 2023, 1877; A. LORENZETTI, *La tutela giuridica delle "nuove famiglie": lo stato dell'arte sulla condizione delle persone LGBT nelle relazioni familiari*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, III, Napoli, 2021, 2405; L. CONTE, *Le unioni non matrimoniali*, in AA.VV., *La famiglia davanti ai suoi giudici*, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Napoli 2014, 43.

[3] La letteratura sul punto è, oramai, fittissima. Oltre a rinviare alle note successive, si richiamano, per tutti, A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *Federalismi*, n. 10/2025, *iv*; R. BIN, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, n. 5/2022, 514; nonché IDEM, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Lavoro e diritto*, n. 1/2001, 9.

[4] Tra la vastissima letteratura, si citano A. RUGGERI, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e* in progress*?*, in *Consulta Online*, 2025, 670; R. AMAGLIANI, *Principi costituzionali in materia di famiglia*, in AA.VV., *Principi costituzionali*, a cura di L. Ventura e A. Morelli, Milano 2015, 625; B.

un'opera ermeneutica volta a coniugare la fedeltà al dettato costituzionale[5] con la necessità di assicurare protezione a forme familiari che, pur estranee al modello matrimoniale, incarnano le medesime istanze di solidarietà, dignità e realizzazione della persona. La questione, dunque, trascende l'ambito della politica legislativa e investe direttamente il sistema delle garanzie costituzionali, sollecitato a rimodulare le proprie categorie per includere realtà sociali ormai consolidate.

PEZZINI, *Uguaglianza e matrimonio. Considerazioni sui rapporti di genere e sul paradigma eterosessuale nel matrimonio secondo la costituzione italiana*, in B. Pezzini (a cura di) *Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale*, Napoli, 2008, 91; ID., *Matrimonio e convivenze stabili omosessuali. Resistenza del paradigma eterosessuale nel diritto comunitario e difficoltà del dialogo con le legislazioni nazionali (nonostante la Carta dei diritti)*, in *DPCE*, 2001, 1519. Sul matrimonio come istituzione radicata entro un diritto privato di interessi indisponibili e sulla nozione minima di matrimonio si vedano A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Milano, 2013. Vedasi, inoltre, con differenti accenti, le considerazioni di M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, Napoli, 2025, 91; I. TARDIA, *Il diritto delle famiglie nel pluralismo delle formazioni familiari e delle relazioni affettive*, Napoli, 2025, *passim*; V. BARBA, *La famiglia nell'ordine giuridico: concetto e rilevanza*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, 746; G. D'AMICO, *Riflessioni sulla famiglia (*recte*: sulle famiglie) come fattispecie*, in *Familia*, 2023, 771; E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2022, 1040; AA.VV., *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?*, a cura di E. Bilotti - M. Sesta, in *Fam. e dir.*, 2022, 1038; G. DE CRISTOFARO, *Nuovi modelli familiari, matrimonio e unione civile: fine della partita?*, in *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Atti del Convegno 27-29 settembre 2018 - Catania, a cura di U. Salanitro, Pisa, 2019, 152; G. PERLINGIERI, *Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi*, in F. Romeo (a cura di), *Nuovi modelli familiari e autonomia negoziale*, Napoli, 2018, 79; G. FREZZA, *I "modelli" familiari*, in P. Perlingieri - S. Giova (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, Napoli, 2018, 413; G. DI ROSA, *L'attuale valenza (interna) del (tradizionale) rapporto tra famiglia e matrimonio nel quadro della cosiddetta pluralità delle forme familiari*, in *Jus-online*, 2/2015; M.R. MARELLA – G. MARINI, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Roma-Bari, 2014; A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Europa e dir. priv.*, 2012, 169.

[5] In generale, sui metodi di interpretazione costituzionale e senza pretese di esaustività si vedano: V. BALDINI, *La concretizzazione dei diritti fondamentali*, Napoli, 2015; M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale,* Torino, 2007, 48; E.W. BÖCKENFÖRDE, *Stato, Costituzione, democrazia*, trad. it. Milano, 2006; M. DOGLIANI, *Interpretazione (voce)*, *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 3179; R. GUASTINI, *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2006,743; A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2006; A. BALDASSARRE, *Miseria del positivismo giuridico*, in *Studi in onore di G. Ferrara*, Torino, 2005, 201; A. POGGI, *L'"intenzione del costituente" nella teoria dell'interpretazione costituzionale. Spunti per una sua definizione alla luce della dottrina americana dell'"original intent of the farmers"*, in *Diritto pubblico*, n. 1/1997, 161; G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980; V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma) (voce)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, 209; P. BARILE, *La Costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951.

Un impulso decisivo a tale processo proviene dal diritto sovranazionale e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli artt. 7 e 9, riconosce tanto il diritto al rispetto della vita familiare quanto la libertà di contrarre matrimonio e di costituire una famiglia, senza circoscrivere tali nozioni entro schemi rigidamente eterosessuali né subordinandole al requisito formale del matrimonio, quando sia riscontrabile una convivenza stabile e orientata a costituire un "luogo degli affetti". In parallelo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, attraverso l'interpretazione evolutiva della Corte di Strasburgo, ha progressivamente ampliato la portata degli artt. 8 e 12, legittimando una visione pluralistica delle forme familiari che include anche le coppie omosessuali[6]. In questa prospettiva, i diritti alla vita familiare, declinati in accezioni plurali, assumono la funzione di assi portanti di un orientamento che non concepisce la famiglia come realtà monolitica, ma come ambito aperto di

[6] Giova evidenziare che fino alla nota decisione *Schalk and Kopf c. Austria* (Corte EDU, 24 giugno 2010, in *Corr. giur.*, 2011, 573), l'inquadramento delle unioni di fatto – tanto eterosessuali quanto omosessuali – entro l'alveo della nozione convenzionale di "famiglia" apparisse tutt'altro che pacifico. Tale incertezza interpretativa trovava giustificazione, da un lato, nella formulazione testuale dell'art. 12 CEDU, il quale, già a partire dalla rubrica, fa espresso riferimento esclusivo all'istituto matrimoniale e, dall'altro, nella costruzione logico-sistematica della norma, che sembra configurare il "diritto di costituire una famiglia" come diritto derivato e inestricabilmente connesso al diritto di contrarre matrimonio. In questa lettura tradizionale, dunque, la famiglia tutelata dalla Convenzione si riduceva sostanzialmente alla famiglia legittima, ossia a quella fondata sul vincolo matrimoniale. Il quadro esegetico ha tuttavia subito una svolta di rilievo con l'introduzione della Carta di Nizza, oggi Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha scelto consapevolmente un diverso registro linguistico e normativo. L'art. 9 della Carta, significativamente, non si limita a riprodurre la formulazione convenzionale, ma opera una scomposizione semantica e concettuale di notevole portata: nella rubrica vengono evocati congiuntamente il diritto di sposarsi e il diritto di fondare una famiglia; nel corpo della disposizione, tuttavia, essi sono declinati come situazioni giuridiche soggettive autonome, dotate di una distinta consistenza. L'interprete si trova così legittimato a riconoscere che il diritto a creare una famiglia non si esaurisce necessariamente nel diritto al matrimonio e, dunque, può vivere e trovare tutela anche al di fuori del paradigma matrimoniale. È in tale contesto che si colloca il fenomeno, di grande rilievo teorico e pratico, di un'interazione feconda tra le diverse fonti europee di tutela dei diritti fondamentali, che ha consentito alla giurisprudenza di Strasburgo di arricchirsi delle suggestioni provenienti dall'ordinamento dell'Unione Europea. L'evoluzione successiva della *case law* della Corte EDU conferma, invero, un progressivo ampliamento della nozione di "vita familiare" (art. 8 CEDU) e un atteggiamento sempre più marcato a favore della protezione delle unioni non matrimoniali. Vedasi sul punto, da ultimo M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia: la circolazione degli status familiari*, in *Fam. e dir.*, 2025, 533; A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, in *Fam. e dir.*, 2025, 597; S. PATTI, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago?*, (già in *Riv. dir. civ.*, 2022, 507 ss.) ora in N. Lipari e S. Patti, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Milano, 2024, 22.

espressione della dignità personale e dell'autonomia individuale, volto alla stabilità dei rapporti e alla continuità della vita comunitaria.

Un ulteriore contributo proviene dal diritto comparato. Parallelamente a quanto avvenuto in Italia con la legge n. 76 del 2016, diversi ordinamenti europei hanno introdotto discipline innovative, come la *Lebenspartnerschaftsgesetz* in Germania, poi estesa ad Austria e Svizzera, che offre un modello paradigmatico di riconoscimento delle unioni registrate. Pur non equiparandole integralmente al matrimonio (il legislatore tedesco ha consapevolmente evitato di adottare tale denominazione, nonostante la sostanziale omogeneità di molte disposizioni) queste soluzioni si collocano su un piano di tutela giuridica idoneo a valorizzare il principio di uguaglianza sostanziale e a dare attuazione al diritto all'autodeterminazione nelle relazioni affettive.

2. La disciplina costituzionale dei legami affettivi alla prova della giurisprudenza

Nell'attuale contesto di progressiva trasformazione delle unioni affettive e di ridefinizione dei modelli familiari, la Corte costituzionale ha assunto un ruolo di rilievo. In tali materie, infatti, il suo intervento non si limita al controllo di conformità delle leggi alla Costituzione, ma incontra la più complessa esigenza di colmare squilibri normativi e di garantire, al contempo, l'effettività dei diritti fondamentali radicati nella dimensione più intima e relazionale della persona, espressi nei legami affettivi e identitari che qualificano l'esperienza familiare.

In questo senso, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ridefinito i parametri di riferimento in materia di relazioni affettive e filiazione.

Con la sentenza n. 138 del 2010[7] la Corte, pur ribadendo l'impossibilità di una interpretazione dell'art. 29 Cost. che includesse anche le unioni omosessuali, ha

[7]La sentenza in esame ha suscitato, per molteplici ragioni, un'attenzione dottrinale particolarmente intensa ed è stata oggetto di valutazioni tra loro eterogenee. Le diverse letture si sono concentrate ora su singoli passaggi, ora su specifiche affermazioni, generando apprezzamenti o critiche che variano a seconda del profilo considerato. Per tutti si rinvia a R. ROMBOLI, *La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni*, in *Rivista AIC*, n. 3/2011, 1 e alla bibliografia ivi citata e F. DAL CANTO, *Le coppie*

riconosciuto a queste ultime il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ai sensi dell'art. 2 Cost.

Nella sentenza 162 del 2014[8], in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, si è escluso che la derivazione genetica costituisca un presupposto indefettibile per il riconoscimento di una formazione familiare. Tale affermazione ha segnato un distacco dal paradigma tradizionale fondato sull'elemento biologico.

Successivamente, con la sentenza n. 272 del 2017[9], riguardante l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità, è stato poi attribuito rilievo giuridico alla genitorialità sociale, affermando che il vincolo di cura, di responsabilità e di progetto educativo può assumere valore costitutivo dell'esperienza familiare, al pari, se non in misura maggiore, del mero legame di sangue. Si è così affermata una nozione più ampia e dinamica dell'istituto familiare, capace di includere relazioni fondate sulla effettività dei rapporti e non soltanto sulla dimensione genetica.

dirittifondamentali.it

omosessuali davanti alla Corte costituzionale: dalla "aspirazione" al matrimonio al "diritto" alla convivenza, in *Rivista Aic, 2 luglio 2010.*

[8] Con note di V. BALDINI, *Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014*, in Diritti Fondamentali, n. 2/2014, 1; A. CARIOLA, *Quel che resta e quel che impedisce: la vicenda dell'assegno divorzile nel contesto delle nozioni di famiglia e convivenza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014, 1; C. CASONATO, *La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte*, in *www.confronticostituzionali.eu*, 2014; G. D' AMICO, *La sentenza sulla fecondazione "eterologa": il peccato di Ulisse*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2014, 663; A. MORRONE, *Ubi scientia ibi iura. A prima lettura sull'eterologa*, in *Forum Costituzionale*, 2014; A. PATRONI GRIFFI, *Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di ragionevolezza*, in *Rivista AIC,* n. 3/2015, 1; A. RUGGERI, *La sentenza sulla fecondazione "eterologa": la Consulta chiude al "dialogo" con la Corte EDU*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2014, 659; C. TRIPODINA, *Il 'diritto al figlio' tramite fecondazione eterologa: la Corte costituzionale decide di decidere*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3/2014, 2593; L. Violini, *a Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in Osservatorio AIC*, n. 2/2014, 1.

[9] S. AGOSTA, *La maternità surrogata e la Corte costituzionale (a proposito di 'obiter dicta' da prendere sul serio)*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, n. 2/2018,1; F. ANGELINI, *Bilanciare insieme. Verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *www.costituzionalismo.it*, n. 1/2018; A. SCHILLACI, *La Corte costituzionale e la conservazione dello 'status filiationis' acquisito all'estero: (molte) luci e (poche) ombre, tra verità biologica e interesse del minore*, in *Diritti Comparati*, 18 gennaio2018.

Un ulteriore consolidamento si è registrato con la sentenza n. 221 del 2019[10], nella quale la Corte ha chiarito che nella Costituzione non è rinvenibile alcun divieto per le coppie omosessuali di generare o accogliere figli. La Consulta ha inoltre escluso l'esistenza di dati scientifici o empirici idonei a dimostrare un pregiudizio, sotto il profilo educativo o dello sviluppo della personalità, per i minori cresciuti in contesti omogenitoriali. Ne risulta evidente che il limite al riconoscimento giuridico non discende dal dettato costituzionale, ma dall'assenza di un intervento legislativo adeguato.

Questa carenza è stata ribadita con la sentenza n. 32 del 2021[11], nella quale, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., che non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso l'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, la Corte aveva rilevato un *vulnus* di tutela rispetto alla posizione dei minori per la mancanza di una disciplina che consenta di riconoscere il rapporto di filiazione con la madre intenzionale, accanto a quello con la madre biologica. In tale passaggio emerge con chiarezza la tensione tra la forza espansiva dei principi costituzionali e la rigidità di un quadro normativo rimasto ancorato a modelli oramai superati.

La traiettoria è giunta a un punto di svolta con la recente sentenza n. 68 del 2025[12], che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consentiva il riconoscimento dello *status filiationis* della madre intenzionale nei casi di fecondazione eterologa praticata all'estero da

[10] B. LIBERALI, *La legge n. 40 del 2004 di nuovo alla Corte costituzionale: una svolta decisiva (ma forse non ancora definitiva) nella ricostruzione di un possibile "diritto a procreare"?*, in *Studium iuris*, n. 5/2020, 534; C. TRIPODINA, *Contrordine: la determinazione di avere un figlio (se delle coppie omosessuali) non è "incoercibile". La Corte costituzionale allo specchio della fecondazione eterologa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5/ 2019, 2622.

[11] M. CALDIROLI, *La genitorialità intenzionale e l'interesse del minore: un vuoto di tutele intollerabile*, *Consulta online*, n. 3/2021, 1047.

[12] A. RUGGERI, *'Stop and go' della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025)*, in *Federalismi*, n. 16/2025, 213; A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in *Diritti Comparati*, n. 2/2025, Anticipazione.

una coppia di donne. Con questa pronuncia si è introdotto, nell'ordinamento interno, il riconoscimento della doppia maternità, pur con la significativa limitazione che la possibilità sia circoscritta ai nati da procedure realizzate fuori dai confini nazionali. Ne deriva il rischio di effetti discriminatori indiretti, in ragione della diversa capacità economica delle coppie di accedere a percorsi procreativi all'estero.

La progressione della giurisprudenza costituzionale restituisce l'immagine di un Giudice chiamato a operare ai margini del proprio spazio di legittimazione, in un equilibrio non semplice tra la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto del ruolo del legislatore.

In questa prospettiva[13], necessariamente solo accennata, si colloca la sentenza n. 66 del 22 aprile 2024[14], con la quale la Corte costituzionale è ritornata, a distanza di un decennio dalla pronuncia n. 170 dell'11 giugno 2014[15], sul tema degli effetti

[13] Valga rammentare, come ricorda la stessa Consulta, le ulteriori sentenze nelle quali la Corte costituzionale si è fatta interprete della sensibilità sociale in tema di relazioni affettive: ha incluso il convivente di fatto nell'impresa familiare (Corte cost., n. 148/2024); in materia di adozione dei maggiorenni, la Corte è intervenuta sulla differenza di età tra adottante e adottando per adattare l'istituto a nuovi legami familiari (Corte cost. n. 5/2024); con riferimento all'adozione legittimante è intervenuta per consentire che non si recidano i legami del minore con la famiglia di origine, destinati a pregiudicare la consapevolezza delle proprie radici e l'identità personale dell'adottando (Corte cost. n. 183/2023); circa l'ordine da darsi ai cognomi dell'adottato maggiorenne, nel riconoscimento del suo pregresso vissuto e del diritto all'identità della persona (Corte cost. n. 135/2023); in materia di adozione del minore in casi particolari ha riconosciutole relazioni tra adottato e parenti dell'adottante (Corte cost. n. 79/2022).

[14] La sentenza è stata annotata da P. BIANCHI, *La Corte torna su matrimonio e unioni civile. Ribadisce ma non convince*, in Blog *lecostituzionaliste*, settembre 2024; P. MEZZANOTTE, *L'illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico dell'unione civile a seguito del mutamento di sesso. Nota a Corte cost. sentenza n. 66 del 2024*, in *Osservatorio AIC*, n. 5 del 2024, p. 168 ss.; B. LIBERALI, *Sulla trasformazione del rapporto di coppia a seguito di rettificazione di sesso dieci anni dopo: la parola (ancora) alla Corte costituzionale*, in *Blog di Diritti comparati*, 8 maggio 2024; E. BILOTTI, *La Corte costituzionale e la differenza tra il matrimonio e l'unione civile: rapporti distinti che condividono la "sostanza familiare"?*, nota a Corte Cost. 24 aprile 2024, n. 66, in *Fam. e dir.*, 2025, 123; E. BELLISARIO, *Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: il rimedio della Consulta*, in *Accademia*, 2024, 491; S. SULMICELLI, *La rettificazione di attribuzione di sesso e «l'obiettiva eterogeneità» del matrimonio e delle unioni civili. La timida evoluzione di un modello (oramai) isolato*, in *DPCE online*, 18 luglio 2024.

[15] Su tale decisione, si vedano i commenti di P. BIANCHI, *Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: divorzio imposto, incostituzionale ma non troppo*, in *Quaderni Costituzionali*, 2014, I, 669; T. AULETTA, *Mutamento di genere e disciplina del rapporto di coppia*, in *Corr. giur.*, 2014, 8-9, 1041; V. BALDINI, *Diritto al matrimonio, unioni omosessuali e volontà del costituente (brevi note a Corte costituzionale, sent. n. 170/2014*, in *Diritti Fondamentali*, n. 2/2014, 1; C. BATTIATO, *Transgender e*

dirittifondamentali.it

caducatori automatici conseguenti alla sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso.

Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)[16] nella parte in cui stabiliva che la rettificazione anagrafica determinasse lo scioglimento automatico dell'unione civile, anche nel caso in cui le parti avessero manifestato congiuntamente la volontà di contrarre matrimonio.

La pronuncia offre, tuttavia, una soluzione non perfettamente sovrapponibile alla disciplina che regola la speculare condizione dei coniugi i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 4 *bis*, d.lgs. n.150/2011, aggiunto dall'art. 7 d.lgs. n. 5/2017, possono manifestare, nel giudizio di rettificazione anagrafica, la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili e, quindi, di "convertire" l'unione matrimoniale in unione civile[17].

---

scioglimento coatto del rapporto coniugale: quando i casi di scuola diventano realtà, in *Osservatorio AIC*, 2014; V. BARBA, *Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale*, in *Fam. e dir.*, 2014, 865; R. ROMBOLI, *La legittimità costituzionale del "divorzio imposto": quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice*, in *Foro it.*, 2014, II, 2680; S. PATTI, *Il divorzio della persona transessuale: una sentenza di accoglimento che non risolve il problema*, *ivi*, 2685; A. LORENZETTI - A. SCHUSTER, *Corte costituzionale e Corte europea dei diritti umani: l'astratto paradigma eterosessuale del matrimonio può prevalere sulla tutela concreta del matrimonio della persona trans*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, n. 1/2014, 1139; F. BIONDI, *Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio imposto*, in *Quaderni Costituzionali*, 2014, I, p. 667; A. D'ALOIA, *Il divorzio obbligato del transessuale è incostituzionale?*, ivi, n. 3/2014, 149. In argomento, si veda anche F. SAITTO, *Finché "divorzio imposto" non vi separi. Famiglia, rettificazione di sesso e scioglimento ex lege del matrimonio*, in A. Schillaci, *Omosessualità, eguaglianza, diritti*, Roma, 2014, 170.

[16] Tale norma aveva, fin dalla sua promulgazione, sollevato dubbi di costituzionalità in dottrina, evidenziati da S. TROIANO, *sub* art. 1, commi 26-27, in AA.VV., *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, a cura di C.M. Bianca, Torino, 2017 e da M. RATTI, *Commento all'art. 1, comma 26 e comma 27 della legge sulle unioni civili, Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Milano, 2017, 1200. Vedasi altresì C.P. GUARINI, *Vicende estintivo-costitutive di "matrimonio" e "unione civile" a seguito di rettificazione anagrafica di sesso*, in AA.VV., *Unioni civili e convivenze di fatto*, a cura di M. Gorgoni, Rimini, 2016, 136.

[17] Di conseguenza, la Corte ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-*octies*, comma 5, del dPR 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *t*), del d.lgs 5/ 2017, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e

Il presente contributo si propone, dunque, di ricostruire i tratti essenziali della vicenda del cosiddetto "divorzio imposto"[18] e della correlata disciplina delle unioni civili, sviluppatasi nel tempo attraverso una sequenza di interventi giurisprudenziali e, in seguito, mediante un adeguamento legislativo. Si tratta di un tema circoscritto, nato in un ambito puntuale e solo apparentemente marginale, che nel corso degli anni ha assunto progressiva rilevanza sistematica, fino a offrire l'occasione per una più ampia riflessione sul diritto delle formazioni familiari e sulle modalità di riconoscimento giuridico dei legami stabili. L'evoluzione futura dipenderà dal modo in cui il legislatore, e in parte anche i giudici comuni e la stessa Corte costituzionale, vorranno recepire i mutamenti del sentire sociale; resta comunque il fatto che anche la scelta di non intervenire può costituire una modalità di esercizio della discrezionalità legislativa, che si colloca, a sua volta, nelle dinamiche complessive del sistema.

3. I prodromi: la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2014 e il suo seguito processuale

La fattispecie da cui ha tratto spunto la sentenza del 2014 riguardava una coppia sposata di cui un coniuge aveva intrapreso un percorso di transizione e a seguito della sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso si era proceduto alla corrispondente variazione nell'atto di nascita. Di conseguenza, a margine degli atti di matrimonio era stata apportata l'annotazione relativa alla "*cessazione degli effetti del vincolo del matrimonio*" come prescritto dall'art. 4, L. 164/1982.

La legge a quel tempo vigente poneva, dunque, il soggetto interessato (e di conseguenza il suo coniuge) nella condizione di dover scegliere tra due interessi costituzionalmente garantiti: il riconoscimento della propria identità sessuale o il mantenimento del rapporto coniugale, senza alcuna possibilità di preservare la

annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*), della legge 20 maggio 2016, n. 76».

[18] Per una ricostruzione della vicenda v. S. PATTI, *Il divorzio della persona transessuale in Europa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, 163.

volontà effettiva della coppia di proseguire, nonostante la transizione di uno dei due membri, il comune progetto di vita.

All'epoca della pronuncia non era ancora stata approvata la l. 76/2016 e, pertanto, nel nostro ordinamento mancava una qualsivoglia forma di tutela per le formazioni familiari omosessuali.

Si tratta di un aspetto non secondario, perché proprio l'assenza di una legge sulle unioni civili ha rappresentato e ha orientato l'argomentazione della Corte in continuità con la pronuncia 138/2010[19].

La Corte, pur ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, l. n. 164/1982, ha escluso, quali parametri di riferimento, tanto l'art. 29 Cost. quanto la normativa convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU).

Questo approccio argomentativo, caratterizzato, anche simbolicamente, dall'esclusione dei parametri che direttamente evocano la "famiglia" quale formazione sociale tipica, rappresenta un elemento di continuità con la giurisprudenza successiva.

L'esegesi dell'art. 29 Cost. è sostanzialmente imperniata sulla volontà storica del Costituente, la quale può evincersi non già dalla sola formulazione letterale ma anche dai lavori preparatori che offrono l'idea e la considerazione dell'istituto familiare cristallizzata all'epoca di redazione del testo costituzionale[20].

Al netto della problematicità di tale approccio[21], all'interprete non residua alcuno spazio per (ri)plasmare, attualizzandola, la disposizione (di cui pure viene riconosciuta una qualche duttilità) senza scivolare in un'inammissibile interpretazione creativa. Pertanto "*la nozione di matrimonio presupposta dal costituente è quella stessa definita dal codice civile del 1942 che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso*"[22].

[19] Per i commenti si rinvia alla nota 7.

[20] Si veda V. BALDINI, *Diritto al matrimonio, unioni omosessuali e volontà del costituente (brevi note a Corte costituzionale, sent. n. 170/2014)*, in *Diritti Fondamentali*, 15 settembre 2014, nonché, IBIDEM, *Riflessioni a caldo sulla sentenza n. 8097/15: il giudice della nomofilachia smentisce la Corte costituzionale in tema di matrimonio tra omosessuali?*, 27 aprile 2015.

[21] Si rinvia alla nota 5.

[22] Cons. in diritto, 5.2.

dirittifondamentali.it

L'esclusione delle norme convenzionali, invece, si appunta, curiosamente, sull'assenza di uniformità normativa a livello europeo in tema di diritto a contrarre matrimonio. Parimenti non pertinente è sembrato alla Corte il riferimento agli artt. 3 e 24 non potendosi configurare un "diritto" della coppia non più eterosessuale a restare unita nel vincolo matrimoniale e, dunque, una conseguente violazione del diritto di difesa. L'esclusione dei menzionai parametri, dunque, impedisce la possibilità di permanenza del rapporto come "matrimonio" poiché l'avvenuta transizione pone la coppia al di fuori del paradigma eterosessuale.

Tuttavia, il venir meno dell'eterosessualità non può automaticamente comportare la trasformazione di un vincolo stabile e duraturo, per anni assistito dalla massima tutela ordinamentale, a mero *ménage* di fatto "*poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri… che … non sono per ciò solo sacrificabili*"[23].

Pertanto, nel ragionamento del giudice, l'illegittimità del "divorzio imposto" si appunta, come era già accaduto nella sentenza n. 138 del 2010, sul parametro dell'art. 2 Cost. che tutela anche l'unione omosessuale "*intesa come stabile convivenza tra due persone tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia*".

Orbene, appurato il diritto della formazione sociale composta da due persone dello stesso di ottenere "*nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri*", la Corte ha risolto la questione specifica sottoposta alla propria attenzione relativa al bilanciamento tra l'interesse dello Stato a non modificare i modelli familiari e la scelta della coppia di continuare il rapporto di coniugio nonostante il mutamento di sesso di uno dei due invitando il legislatore a "*introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano di assoluta indeterminatezza*"[24].

[23] Cons. in diritto, 5.1.
[24] Cons. in diritto, 5.6.

Pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 L. n. 164/1982 "*nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore*"[25].

I giudici costituzionali hanno, dunque, optato per una sentenza additiva di principio[26] che, se da un lato detta, appunto, un principio generale cui il legislatore dovrà rifarsi nel riempire di contenuti la lacuna riscontrata, dall'altro non restituisce una regola immediatamente applicabile rispetto al caso da decidere, poiché una decisone manipolativa avrebbe prodotto l'esito di sostituire al divorzio *ex lege* un divorzio a domanda di parte con conseguente vulnerazione del paradigma assoluto dell'eterosessualità del matrimonio sancito dall'art. 29 Cost.[27].

In maniera singolare, la Corte, lungi dal limitarsi a espungere dall'ordinamento la norma impugnata, compie un'operazione più sottile: essa individua un principio costituzionale che deve orientare il legislatore, chiamato a predisporre un meccanismo normativo idoneo a consentire la trasformazione del matrimonio in una diversa forma giuridica di unione, laddove intervenga la rettificazione anagrafica del sesso di uno dei coniugi e permanga la volontà di entrambi di proseguire il legame di coppia.

---

[25] *Ibidem.*

[26] C. LAVAGNA, *Sulle sentenze additive della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, 1970, II, 1131; C. MORTATI, *Appunti per uno studio sui rimedi contro i comportamenti omissivi del legislatore*, in Foro It., 1970,153; F. MODUGNO – P. CARNEVALE, *Sentenze additive, "soluzione costituzionalmente obbligata" e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del "verso" della richiesta addizione*, in *Giurisprudenza Cost*ituzionale, n. 1/1990, 519; E. GROSSO, *Sentenze costituzionali di spesa "che non costino"*, Torino, 1991; A. ANZON DEMMING, *Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost*., 1992, II, p. 3199 ss.; G. PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Torino, 1996. Infine, proprio con precipuo riferimento alla sentenza 170/2014, A. RUGGERI, *Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito dell'originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170/2014)*, in *Consulta online*, 2014 (13 giugno 2014).

[27] Si vedano ancora V. BALDINI, *Diritto al matrimonio, unioni omosessuali e volontà del costituente (brevi note a Corte costituzionale, sent. n. 170/2014,* cit. e R. ROMBOLI, *La legittimità costituzionale del "divorzio imposto": quando la Corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice,* cit.

L'elemento peculiare risiede nel fatto che la Corte, pur riconoscendo un *vulnus* costituzionale, non giunge a censurare in sé la norma denunciata, ossia la previsione di scioglimento automatico del matrimonio conseguente alla rettifica di sesso, ma, paradossalmente, ne afferma addirittura la necessità costituzionale. Tale disciplina, infatti, viene considerata coerente con il dettato dell'art. 29 Cost., il quale ancora concepisce la famiglia come società fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso.

Tuttavia, pur muovendo da questo riconoscimento, la Consulta ha ritenuto che la regola della diversità di sesso tra i coniugi non potesse operare in maniera assoluta e insensibile rispetto ad altre esigenze di pari dignità costituzionale. In particolare, essa ha dovuto misurarsi con il problema di fondo: come conciliare l'interesse generale, connesso alla preservazione di un modello matrimoniale tradizionalmente inteso, con il diritto fondamentale all'autodeterminazione di genere di uno dei coniugi, che non può essere coartato o svuotato mediante l'automatica dissoluzione del vincolo coniugale. La questione, in altri termini, non riguardava solo la disciplina delle unioni civili o del matrimonio, ma toccava il cuore della dignità personale, poiché la transizione di genere non può essere condizionata da un sacrificio totale della dimensione giuridica e relazionale che aveva trovato nel matrimonio la sua espressione più compiuta.

L'incostituzionalità viene, invece, rinvenuta non nella presenza della regola, bensì nella sua incompiutezza: nella lacuna legislativa consistente nell'assenza di un meccanismo di "continuità giuridica" che consenta alla coppia di trasfondere il proprio rapporto in un istituto diverso, idoneo a garantire la tutela dei diritti e doveri reciproci.

L'asimmetria che ne deriva ha posto il giudice rimettente in una posizione particolarmente delicata e complessa. Egli si è trovato, infatti, a dover decidere se attenersi rigidamente alla disciplina positiva, dichiarando sciolto il matrimonio della persona transessuale, con ciò accogliendo la natura meramente dichiarativa della pronuncia costituzionale; ovvero se, al contrario, valorizzare il principio di fondo affermato dalla Consulta e, riconoscendo l'intollerabilità di una privazione

totale di tutela per la coppia, sospendere la piena applicazione della regola, ammettendo la prosecuzione del vincolo coniugale pur a dispetto della regola della diversità di sesso.

Come efficacemente evidenziato, la pronuncia ha determinato un "*doppio effetto paralizzante*"[28], non potendo il giudice *a quo* applicare la norma dichiarata incostituzionale né il principio espresso dalla Corte costituzionale, in attesa dell'intervento legislativo[29]. Di fatto, dunque la pronuncia, astrattamente considerata, non pareva in grado di produrre alcun effetto costitutivo nel giudizio *a quo*.

Invero, nell'ottica di una "giustizia sostanziale", il giudice rimettente ha reputato in via eccezionale la persistente efficacia del matrimonio della persona transessuale, optando per una lettura "*auto applicativa e non meramente dichiarativa*" della sentenza costituzionale, sul presupposto che l'incostituzionalità riguardasse non già l'automatismo nello scioglimento del matrimonio bensì l'impossibilità di conservare il "*grado di protezione costituzionale dell'unione ancorché non più matrimoniale*", con non pochi punti di incongruenza con il giudicato costituzionale[30]. In particolare, con la pronuncia Cass. civ., 21 aprile 2015, n. 8097[31],

---

[28] P. VERONESI, *Un'anomala additiva di principio in materia di "divorzio imposto": il "caso Bernaroli" nella sentenza n. 170/2014*, in *www.forumcostituzionale.it*.

[29] B. PEZZINI, *A prima lettura (la sent. 170/2014 sul divorzio imposto)*, 15 giugno 2014, in *www.articolo29.it*, propose una soluzione transitoria nel senso che gli artt. 2 e 4 della legge 164 del 1982 avrebbero prodotto gli effetti propri dello scioglimento solo a seguito dell'entrata in vigore di una disciplina legislativa che rendesse possibile la conversione del matrimonio in una convivenza tra persone omosessuali registrata.

[30] V. BALDINI, *Diritto al matrimonio, unioni omosessuali e volontà del costituente (brevi note a Corte costituzionale, sent. n. 170/2014*, cit

[31] Tale decisione è stata pubblicata su *Corr. giur.*, 2015, 1048, con nota di S. PATTI, *Divorzio della persona transessuale e protezione dell'unione "ancorché non più matrimoniale"*; in *Giur. it.*, 2015, 1812, con nota di B. AGOSTINELLI, *Sopravvenuta identità di sesso e sopravvivenza del matrimonio (*sub condicione*)*; in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2015, 777, con nota di M. AZZALINI, *Dal "divorzio imposto" al matrimonio "risolutivamente condizionato": le bizzarre ed inique sorti del matrimonio della persona transessuale*. Su tale pronuncia vedasi anche L. BOZZI, *Se il matrimonio è eterosessuale e il "divorzio imposto" è incostituzionale. La Cassazione alla ricerca di una (impossibile?) soluzione: il matrimonio "a tempo"*, *Nuova Giur. Civ. Comm*., 2015, II, 520; C.P. GUARINI, *Tra "divorzio imposto" e "matrimonio a tempo". Osservazioni a margine delle sentenze n. 170 del 2014 della Corte costituzionale e n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, I sezione civile*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2016, 6; B. PEZZINI, *Oltre il "caso Bernaroli": tecniche decisorie, rapporti tra principi e regole del caso e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio*, in *GenIus*, 1/2015, 83; P. VERONESI, *Per una discussione sulla sentenza n. 8097/2015*, ivi, 94; G.P. DOLSO, *Un matrimonio a tempo per il "transessuale tardivo":*

la Suprema Corte ha ritenuto che i coniugi, pur divenuti dello stesso sesso, potessero continuare a godere dei diritti e restare gravati dagli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale originariamente contratto, seppur con un limite temporale: fino a quando il legislatore non avesse introdotto una disciplina idonea a consentire la continuità del rapporto attraverso un'altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta.

In altre parole, secondo la Corte di cassazione, l'ordinamento può senz'altro tollerare che non si conservino come matrimoniali unioni che, a seguito del mutamento di sesso di uno dei coniugi, non siano più fondate sull'indefettibile paradigma dell'eterosessualità *ex* art. 29 Cost; ciò che invece risulta costituzionalmente intollerabile è che tali unioni omosessuali vengano private "*del nucleo di diritti fondamentali e doveri solidali propri delle relazioni affettive sulle quali si fondano le principali scelte di vita e si forma la personalità sul piano affettivo e relazionale*" e tanto, non solo alla luce dell'art. 2 Cost. ma anche dell'art. 8 CEDU, che la Cassazione in qualche modo "recupera" come parametro di giudizio.

Tale principio "*costituzionalmente inderogabile*" comporta, in attesa dell'intervento del legislatore, la "*rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell'unione*" con conseguente conservazione dello statuto matrimoniale. Tale opzione ermeneutica, precisa la Corte, non vale a sancire l'estensione del modello coniugale *ex* art. 29 Cost. alle coppie omosessuali, trattandosi piuttosto di una conservazione dello statuto dei diritti e dei doveri discendenti dal matrimonio, risolutivamente condizionata all'entrata in vigore di una legge a tutela delle unioni omosessuali[32].

---

considerazioni sul "seguito" della sentenza 170 del 2014 della Corte costituzionale, ivi 96; G. PARODI, *Interessi non bilanciabili e decisioni d'incostituzionalità meramente dichiarative. Il séguito nel giudizio a quo della sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale*, ivi, 109; R. ROMBOLI, *La Corte (di cassazione) dei miracoli: una norma dichiarata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell'auspicato intervento del legislatore*, *ivi*, 120; A. RUGGERI, *Il "controcanto" stonato della Cassazione alla Consulta, a riguardo del matrimonio del transessuale*, *ivi*, 126; C. PANZERA, *Il discutibile seguito giudiziario dell'additiva di principio sul "divorzio imposto"*, in *Forum quad. cost*., 18 settembre 2015.

[32] Rievocando la soluzione preconizzata dalla Prof.ssa B. Pezzini. Si vedano gli scritti citati alla nota 29.

4. Rettificazione di sesso e continuità del vincolo a seguito della legge sulle unioni civili

Come anticipato, il quadro normativo vigente al momento della sentenza n. 170 del 2014, privo di una regolamentazione sulle unioni civili, costringeva il soggetto interessato, e con lui il *partner*, a una scelta radicale: tutelare il riconoscimento della propria identità sessuale oppure conservare la dimensione giuridica del rapporto di coppia, senza possibilità di continuità. Una simile alternativa si poneva in evidente tensione con i principi costituzionali, poiché implicava il totale sacrificio di uno dei beni giuridici coinvolti.

È in questo contesto che il legislatore, con la legge n. 76 del 2016, è intervenuto introducendo l'istituto dell'unione civile e prevedendo che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, fosse assicurata la continuità giuridica del rapporto mediante la sua traslazione dal paradigma matrimoniale a quello dell'unione formalizzata tra persone dello stesso sesso.

Questa soluzione normativa non rappresenta soltanto un adempimento reso necessario dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, ma costituisce anche un passaggio rilevante nello sviluppo del sistema delle fonti, in cui il legislatore nazionale ha mostrato attenzione al confronto con la Corte costituzionale e con le corti sovranazionali[33].

[33] Su tutti Corte EDU *Fedotova e altri c. Russia* del 21 luglio 2021 (con commento di N. PALAZZO, *Un diritto alle unioni registrate per coppie dello stesso sesso? Analisi di una recente sentenza della Corte EDU*, in *DPCE Online*, vol. 55, 2023, 2347); Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia, ricc. n. 18766/11 e n. 36030/11 (sulla quale vedasi L. PALADINI, *Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), sentenza del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia. L'inerzia del Parlamento italiano in tema di unioni civili al cospetto della Corte di Strasburgo*, in *DPCE Online*, vol. 23, 2015, 343); Corte EDU, Hämäläinen c. Finlandia, 16 luglio 2014 (sulla quale si veda il commento di P. DUNNE, *Marriage dissolution as a pre-requisite for legal gender recognition*, in 73 *The Cambridge Law Journal* 506 (2014)). Più di recente la Corte di Strasburgo nella pronuncia 22 novembre 2022, D.B. e altri c. Svizzera, ha affermato che: "*La Cour rappelle d'emblée que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend inter alia l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable* (...). *Pour cette raison, le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le parent d'intention* (…). *Dès lors, la marge d'appréciation des États est limitée s'agissant du principe même de l'établissement ou de la reconnaissance de la filiation* (…). *La Cour estime également que l'intérêt de l'enfant ne peut pas dépendre de la seule orientation sexuelle des parents*".

Il legislatore ha infatti predisposto una disciplina articolata in più disposizioni coordinate.

In primo luogo, è stato previsto che, nel corso del procedimento volto alla rettificazione di attribuzione di sesso, i coniugi possano, mediante dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, manifestare la volontà, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di trasformare il vincolo matrimoniale in un'unione civile, potendo contestualmente effettuare le dichiarazioni accessorie relative al cognome ed al regime patrimoniale (art. 31, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 150/2011, come introdotto dall'art. 7, d.lgs. n. 5/2017).

Inoltre, si chiarisce che, qualora tale volontà sia stata espressa nel corso del giudizio, il tribunale, con la sentenza di rettificazione, deve ordinare all'ufficiale dello stato civile[34] del comune di celebrazione del matrimonio, ovvero di trascrizione se il matrimonio è stato contratto all'estero, di procedere all'iscrizione dell'unione civile nel registro apposito, nonché di annotare le eventuali dichiarazioni relative al cognome ed al regime patrimoniale (ancora art. 31, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 150/2011, come introdotto dall'art. 7, d.lgs. n. 5/2017).

Infine, il legislatore ha completato l'impianto normativo disponendo che, a seguito della comunicazione della sentenza di rettificazione, l'ufficiale dello stato civile proceda all'iscrizione dell'unione civile nel registro dedicato, provvedendo altresì alle annotazioni accessorie (art. 70-*octies*, comma 5, d.P.R. n. 396/2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t, d.lgs. n. 5/2017).

Questa sequenza normativa evidenzia l'intento di predisporre un complesso regolatorio organico, nel quale la rettificazione anagrafica di sesso non determini più, come accadeva in passato, la dissoluzione automatica e irreversibile del vincolo matrimoniale, ma ne consenta la conversione in una diversa forma giuridica, idonea ad assicurare la continuità del rapporto di coppia. Si configura così un meccanismo di "continuità funzionale" del legame, che, pur passando da un istituto all'altro, mantiene la dimensione relazionale e solidaristica ritenuta

[34] Sul ruolo dell'ufficiale di stato civile nella fattispecie, vedasi R. CALVIGIONI, *La rettificazione di sesso nell'unione civile*, in *Fam. dir.*, 2021, 871.

dirittifondamentali.it

meritevole di tutela tanto dalla Costituzione quanto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale risultato è reso possibile da un procedimento semplificato che, a seguito della rettificazione, permette agli stessi soggetti già coniugati di costituire un'unione civile.

Diversamente, la disciplina applicabile all'ipotesi in cui la rettificazione anagrafica sia chiesta da uno dei componenti di un'unione civile appare meno coerente e lascia emergere profili problematici. In questo caso, infatti, a differenza di quanto previsto per la trasformazione del matrimonio in unione civile, il legislatore non ha introdotto un procedimento che consenta ai partner, ove lo intendano, di convertire automaticamente la loro unione in matrimonio. La legge n. 76 del 2016 si limita a stabilire che "*la rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*" (art. 1, comma 26), senza contemplare ipotesi di prosecuzione del vincolo in diversa forma. Neppure il d.lgs. n. 5 del 2017 ha provveduto a colmare tale lacuna, lasciando ferma una disciplina che incide in maniera significativa sulla sfera esistenziale dei soggetti interessati. La conseguenza è che, una volta pronunciato lo scioglimento dell'unione civile, da ritenersi automatico con il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, i partner non dispongono di alcun meccanismo volto a garantire la continuità istituzionale del legame. L'unica via praticabile resta quella della costituzione *ex novo* di un rapporto coniugale nelle forme previste dal Codice civile, mediante la celebrazione del matrimonio. In tal modo, tuttavia, il passaggio da un istituto all'altro non si configura come una trasformazione regolata dall'ordinamento, ma come un'interruzione seguita da un'eventuale ricostituzione, priva di tutela per l'intervallo temporale che intercorre tra lo scioglimento dell'unione e la celebrazione del matrimonio[35].

È proprio in questo intervallo temporale che si manifesta con particolare evidenza una criticità. Qualora, infatti, uno dei *partner* muoia dopo lo scioglimento

[35] Si veda in proposito F. AZZARRI, *Il termine finale di efficacia dell'unione civile tra persone non più dello stesso sesso, "o sia L'inutile precauzione"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, I, 1114; ID., voce *"Unioni civili (diritto civile)"*, in *Enc. dir. I Tematici*, IV, *Famiglia*, diretto da F. Macario, Milano, 2022, 1348.

dell'unione civile ma prima della celebrazione del matrimonio, l'altro risulta definitivamente privato dei diritti successori e previdenziali che, fino al momento della rettificazione, gli spettavano *ex lege* (art. 1, commi 17 e 21, l. n. 76/2016). Analoga vulnerabilità si determinerebbe, tuttavia, anche qualora sopravvenissero altre evenienze, come una malattia grave o circostanze idonee a incidere sul piano patrimoniale o personale, che rendano particolarmente rilevante la continuità della protezione giuridica. Il quadro che ne emerge evidenzia un profilo di irragionevolezza perchè mentre ai coniugi eterosessuali è garantita, in caso di rettificazione anagrafica, la prosecuzione del rapporto in forma diversa (unione civile), tale garanzia non è riconosciuta alle coppie unite civilmente. Si determina così un trattamento deteriore che incide sulla piena esplicazione della personalità individuale e, in particolare, sull'effettivo esercizio del diritto all'identità di genere[36].

Di fronte a tale vuoto di tutela, la giurisprudenza di merito ha cercato, con esiti non sempre convergenti, di attenuare la rigidità della disciplina vigente. In alcune pronunce si è fatto ricorso a un'interpretazione analogica, costituzionalmente orientata, dell'art. 70-*octies*, comma 5, d.P.R. n. 396/2000, al fine di consentire la conversione dell'unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione di sesso di una delle parti[37]. In un'altra fattispecie, segnata dal mutamento di sesso, avvenuto in tempi diversi, di entrambi i coniugi, il tribunale ha disposto che l'ufficiale di stato civile sospendesse ogni annotazione relativa al matrimonio fino al passaggio in giudicato di entrambe le sentenze di rettificazione[38]. La soluzione, certamente peculiare, mirava a preservare la validità del vincolo coniugale, consentendo di ripristinare formalmente il requisito della diversità di sesso solo una volta definitive entrambe le decisioni, così da procedere allora alla rettifica dell'atto matrimoniale. Si tratta di un espediente che rivela, tuttavia, la difficoltà

[36] Si vedano in proposito le riflessioni di B. LIBERALI, *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell'identità di genere: il transessualismo e il non binarismo fra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 2024, 1.

[37] Trib. Brescia, 17 ottobre 2019, commentata da R. CALVIGIONI, *La rettificazione di sesso nell'unione civile*, cit.

[38] Trib. Grosseto, 3 ottobre 2019.

per il giudice di fronteggiare la materia in assenza di una normativa compiuta, costringendolo a soluzioni di carattere creativo e non prive di profili problematici sul piano della coerenza sistematica. Non è mancato, infine, un precedente in cui la questione di legittimità costituzionale della disciplina dello scioglimento imposto dell'unione civile sia stata direttamente sollevata[39]. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 269 del 2022, ne ha tuttavia dichiarato l'inammissibilità per difetto del requisito della rilevanza, osservando che il giudice a quo non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la concreta incidenza della norma nel giudizio e, conseguentemente, la fondatezza della domanda attorea[40].

5. La sentenza n. 66/2024. Continuità del vincolo nella persistenza della differenziazione tra matrimonio e unione civile

Con la sentenza n. 66 del 22 aprile 2024[41], la Corte costituzionale ha scrutinato la disciplina introdotta dal legislatore del 2016, dichiarandone l'illegittimità costituzionale. La decisione non ha, però, fatto leva su un vizio di irragionevolezza derivante dalla disparità di trattamento fra matrimonio e unione civile. Il Giudice delle leggi ha, infatti, escluso che le due figure possano essere poste su un piano di necessaria equivalenza, rilevando come il vincolo matrimoniale rappresenti un istituto distinto e non immediatamente assimilabile all'unione civile. Da ciò la conseguenza che non vi è alcun obbligo costituzionale di assicurare un trattamento identico nei confronti dei due istituti.

Nondimeno, la Corte ha osservato come il legislatore, nell'adottare la legge n. 76 del 2016, abbia intenzionalmente modellato l'unione civile sulle coordinate del matrimonio, recependone numerosi profili disciplinari. In tale scelta la Consulta ha ravvisato una significativa operazione di "mimesi normativa", testimoniata, tra l'altro, dalla previsione di cause impeditive alla costituzione del vincolo, dall'attribuzione di obblighi reciproci di assistenza morale e materiale, di

[39] Trib. Lucca, 14 gennaio 2022, n. 31 pubblicata in G.U. del 6 aprile 2022, n. 14.

[40] Si veda, in proposito, G.U. RESCIGNO, *Sul passaggio da matrimonio a unione civile e da unione civile a matrimonio a causa del mutamento di sesso*, in *Giur. cost.*, n. 6/2022, 2968.

[41] In argomento, B. LIBERALI, *Sulla trasformazione del rapporto di coppia a seguito di rettificazione di sesso dieci anni dopo: la parola (ancora) alla Corte costituzionale*, cit..

coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni, dall'introduzione di un regime patrimoniale legale, dal riconoscimento di diritti successori e dalla spettanza delle indennità di lavoro al *partner* superstite. Particolare rilievo assume, inoltre, la cosiddetta "clausola di equivalenza", la quale dispone che alle parti dell'unione civile si applichino, salvo le norme del Codice civile non espressamente richiamate e la disciplina in materia di adozione dei minori, le disposizioni previste per i coniugi.

Al di là di tali convergenze, la Corte ha tuttavia ribadito la "differente copertura costituzionale" dei due istituti[42]. Il matrimonio trova infatti un radicamento espresso nell'art. 29 Cost., che ne riconosce il ruolo fondativo della famiglia; l'unione civile, per contro, è stata collocata nell'ambito dell'art. 2 Cost.[43], quale specifica formazione sociale ove si svolge la personalità dell'individuo. Su questa distinta matrice assiologica la Corte ha innestato la propria argomentazione, richiamando anche la persistenza di differenze normative: dall'assenza di pubblicazioni, e dunque della possibilità di opposizione preventiva, alla necessaria maggiore età per la costituzione dell'unione, fino alla disciplina dello scioglimento, caratterizzata da maggiore snellezza procedurale, mancanza di una fase intermedia di separazione personale e più rapida produzione di effetti[44].

Alla luce di tali elementi, la Corte ha affermato che, pur producendo l'unione civile effetti in parte analoghi a quelli del matrimonio, essi non risultano perfettamente coincidenti né di pari estensione, rendendo le due fattispecie obiettivamente eterogenee. In questa prospettiva, la Consulta ha escluso che sia irragionevole la scelta legislativa di consentire la trasformazione "in continuità" del matrimonio in unione civile in caso di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, negando, per converso, la possibilità di una simile opzione per le unioni civili. La

[42] *Consi. in diritto*, n. 3.1.1. Coerentemente, anche nella più recente pronuncia n. 148 del 25 luglio 2024 la Consulta ha nuovamente affermato che "*il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all'art. 29 Cost. (sentenze n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010); invece, le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010)*".

[43] Collocandosi nel solco dei precedenti.

[44] Cons. in diritto, n. 3.1.3.

celebrazione del matrimonio richiede, infatti, una rinnovata manifestazione della volontà coniugale attraverso lo scambio solenne delle promesse dinanzi all'ufficiale di stato civile, ciò che ne giustifica la non equiparabilità rispetto alla diversa fattispecie.

L'incoerenza dell'impianto normativo è stata piuttosto ricondotta alla mancata tutela sostanziale dei diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 Cost. Lo scioglimento automatico dell'unione civile in caso di rettificazione di sesso determina, infatti, l'estinzione immediata di un rapporto giuridicamente riconosciuto, senza che l'ordinamento predisponga strumenti idonei a garantirne la continuità[45]. In questa prospettiva, il Giudice ha posto in rilievo la condizione particolarmente gravosa in cui si trova il soggetto chiamato a scegliere tra la piena realizzazione della propria identità di genere, con la conseguente perdita delle tutele giuridiche connesse al pregresso *status*, e la conservazione di quelle garanzie, a prezzo però della rinuncia all'affermazione della propria identità. Un simile bivio determina una compressione sproporzionata della dignità della persona, traducendosi in una limitazione non giustificabile della libertà di autodeterminazione.

La tutela dei diritti inviolabili esige che entrambe le istanze ricevano adeguata protezione, senza che l'una debba essere sacrificata all'altra. Da ciò discende la necessità che l'ordinamento predisponga strumenti idonei a scongiurare soluzioni di continuità nella protezione dei legami giuridici di coppia, colmando la lacuna determinata dall'inerzia legislativa e assicurando una transizione capace di salvaguardare, insieme, il diritto all'identità e quello alla conservazione del pregresso *status* relazionale.

Dinanzi all'accertamento di una lesione grave e attuale di un diritto fondamentale, la Corte costituzionale non ha ritenuto di percorrere la via, ormai consolidata, dell'"inammissibilità accompagnata da monito", formula prudenziale spesso impiegata per sollecitare l'intervento del legislatore senza incidere direttamente su ambiti ritenuti di riserva politica. Né ha scelto di replicare la soluzione già sperimentata nel 2014, allorché, di fronte all'impossibilità di una

[45] *Cons. in diritto*, n. 4.

pronuncia manipolativa pienamente satisfattiva, aveva fatto ricorso alla tecnica della decisione additiva di principio, riconoscendo la fondatezza della questione ma demandando al legislatore il compito di tradurre in norme la regola affermata in via generale. In questa occasione la Corte ha optato per una soluzione manipolativa di carattere "operativo", volta a colmare la lacuna di tutela con effetti immediati nei rapporti giuridici. Non si è trattato della creazione di un istituto del tutto nuovo, ma dell'individuazione di una delle soluzioni ritenute "adeguate", ossia idonee a inserirsi nell'ordinamento in modo coerente con la logica perseguita dal legislatore. La scelta si distingue dalla tecnica dell'additiva di principio, che si limita ad affermare la regola costituzionale rinviando al legislatore il compito di tradurla in disciplina positiva. Nel caso di specie, invece, la Consulta ha individuato essa stessa la modalità applicativa, garantendo l'effettività immediata della protezione costituzionale[46].

La soluzione si è tradotta nell'introduzione di un termine di sospensione automatica dello scioglimento dell'unione civile in caso di rettificazione di sesso di uno dei *partner*. In tal modo, il vincolo è destinato a sopravvivere, in via eccezionale e per un tempo rigidamente circoscritto, anche dopo l'avvenuta rettificazione anagrafica. Per un arco temporale massimo di centottanta giorni, decorrenti dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, il rapporto giuridico continua dunque a produrre effetti, pur essendo divenuto formalmente incompatibile con il

[46] In molte sentenze della Corte costituzionale (n. 138 e n. 46 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022, n. 233 e n. 222 del 2018 la Consulta afferma che «una volta accertato un *vulnus* a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore - qual è, tipicamente, quella della determinazione della risposta sanzionatoria a ciascun illecito penale -, risultando a tal fine sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate", tratte da discipline già esistenti, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: soluzioni che consentono a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice incisa, ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi costituzionali». In proposito, si veda, tra gli altri, D. MARTIRE, *Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate. Il fine giustifica i mezzi. Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6/2020, 1.

paradigma normativo che sorregge l'unione civile. La misura, lungi dal configurare un nuovo modello relazionale, risponde all'esigenza di preservare la continuità delle situazioni giuridiche già maturate e di consentire ai *partner*, ormai di sesso diverso, di contrarre matrimonio entro il termine prefissato, così che il vincolo coniugale subentri senza soluzione di continuità a quello civile. Per dare attuazione a tale soluzione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui prevedeva lo scioglimento automatico dell'unione civile a seguito della rettificazione anagrafica del sesso, senza contemplare la possibilità che il giudice, su istanza congiunta delle parti, disponesse la sospensione degli effetti dissolutori fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Un analogo intervento è stato compiuto nei confronti dell'art. 70-*octies*, comma 5, d.P.R. n. 396/2000, relativo alle annotazioni dello stato civile: anche tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva l'obbligo di registrare la sospensione del vincolo disposta dal giudice, così da assicurarne l'opponibilità ai terzi e la piena efficacia sino alla celebrazione del matrimonio. Diversa è invece la valutazione compiuta sull'art. 31, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 150/2011, relativo alla rettificazione anagrafica del sesso. Tale norma è stata ritenuta conforme a Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Tribunale il potere di ordinare, con la sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione, l'iscrizione dell'unione civile qualora le parti abbiano manifestato la volontà di costituirla. In questo caso, la Consulta non ha ravvisato una lacuna lesiva, ma piuttosto una coerente proiezione della tutela della libertà personale, in quanto la disposizione consente la ricostituzione di un vincolo giuridico secondo forme corrispondenti all'identità di genere riconosciuta al soggetto.

6. Alcuni profili problematici della costruzione argomentativa operata dalla Corte

dirittifondamentali.it

Il carattere qualificante della pronuncia non si esaurisce in un atto di stimolo al legislatore, ma si colloca nella scelta di adottare una decisione immediatamente efficace sul piano sistemico. Con tale opzione, la Corte ha inteso ribadire la centralità dei principi di effettività della tutela dei diritti fondamentali[47] e di continuità della protezione giuridica, scongiurando che il soggetto, nel passaggio dall'unione civile al matrimonio, restasse privo di riferimenti normativi e dunque esposto a un *deficit* di garanzia costituzionale.

Elemento essenziale dell'argomentazione è rappresentato dal limite temporale dei centottanta giorni entro cui deve essere celebrato il matrimonio; un termine che evita che la sospensione si traduca in una forma atipica di convivenza giuridicamente riconosciuta tra persone di sesso diverso al di fuori del modello matrimoniale. In mancanza della celebrazione entro il termine prescritto, o qualora essa intervenga tardivamente, l'unione civile deve intendersi sciolta *ex tunc*, ossia dal momento in cui la rettificazione di sesso è divenuta definitiva.

La logica della descritta soluzione si lascia, allora, cogliere con immediatezza. La sopravvivenza temporanea dell'unione civile non costituisce riconoscimento di una fattispecie autonoma, ma strumento funzionale a consentire il passaggio regolato del vincolo alla forma matrimoniale[48]. Non si tratta, pertanto, di un ampliamento strutturale dell'istituto dell'unione civile, né di una sua trasformazione in una nuova tipologia relazionale, ma di una misura eccezionale, circoscritta e condizionata, concepita come un "ponte giuridico" capace di evitare che la rettificazione di sesso di una delle parti determini un'interruzione improvvisa del rapporto tutelato dall'ordinamento.

In altri termini, la temporanea tolleranza di un'unione civile "eterosessualizzata" *ex post* non esprime l'intento di legittimare ulteriori modelli di legami eterosessuali alternativi al matrimonio, ma risponde all'esigenza di

[47] Sul principio di effettività in termini generali vedansi E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e* Drittwirkung *ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2018, 19 e 211; ID., voce "*Diritti inviolabili e responsabilità civile*", in *Enc. Dir.*, Ann. VII, Milano, 2014, 375.

[48] Sull'atipicità di un'unione civile tra persone di sesso diverso si veda B. LIBERALI, *Sulla trasformazione del rapporto di coppia a seguito di rettificazione di sesso dieci anni dopo: la parola (ancora) alla Corte costituzionale*, cit.

scongiurare un vuoto di protezione. Infatti, senza tale meccanismo, il soggetto che abbia intrapreso il percorso della rettificazione di sesso si troverebbe privato delle garanzie connesse al pregresso status e, con esse, della continuità dei diritti e dei doveri reciproci. La Corte ha dunque inteso assicurare che, nel passaggio dall'unione civile al matrimonio, non si determini una soluzione di continuità idonea a compromettere le esigenze di stabilità, certezza e sicurezza giuridica che devono accompagnare la dimensione affettiva e solidaristica delle formazioni sociali riconosciute.

La protrazione eccezionale del vincolo trova giustificazione unicamente nella sua funzione strumentale a consentire il passaggio verso il matrimonio e, soprattutto, nella sua collocazione entro un arco temporale rigidamente delimitato, strettamente funzionale ad assicurare la continuità della protezione costituzionale dei rapporti di coppia. In questa prospettiva, la Corte ha escluso che potesse configurarsi una trasformazione automatica e diretta dell'unione civile in matrimonio, mediante una disciplina semplificata analoga a quella che, al contrario, consente il passaggio dal matrimonio all'unione civile.

Alla base di tale asimmetria è sottesa una persistente differenza tra i due istituti, differenza che la Corte ha inteso preservare per evitare che la propria opera ermeneutica fosse percepita come veicolo di un'equiparazione integrale.

Si tratta di un'impostazione che, tuttavia, non è immune da rilievi. Se ci si limita a considerare la disciplina della coppia, lasciando sullo sfondo i profili più complessi legati alla filiazione e all'adozione, la distanza tra matrimonio e unione civile risulta oggi ridotta e le differenze si collocano prevalentemente su un piano formale, senza incidere sulla comune natura di istituti fondati sulla comunione di vita, sull'affettività e sulla libera assunzione di responsabilità reciproche.

Sono queste, del resto, le differenze che la stessa Corte ha ritenuto dirimenti per escludere la piena sovrapponibilità dei due modelli. Nell'unione civile, infatti, non è previsto un obbligo di fedeltà né viene esplicitato un dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, obblighi che rimarrebbero propri del matrimonio. Inoltre, lo scioglimento dell'unione civile può avvenire attraverso una semplice

dichiarazione unilaterale di volontà, senza la necessità di presupposti oggettivi. Tali elementi distintivi, tuttavia, se analizzati in prospettiva sistematica, rivelano una portata più limitata di quanto appaia. La maggiore semplicità nello scioglimento trova infatti la sua ragione nella mancata considerazione (nell'elaborazione della normativa) della presenza di figli, circostanza nella quale anche il matrimonio, dopo le recenti riforme, conosce oggi forme di cessazione del vincolo accelerate e semplificate, attraverso l'istituto del cosiddetto "divorzio breve"[49].

Invero, a seguito della recente riforma del processo di famiglia, è oggi possibile giungere allo scioglimento del matrimonio in tempi assai ridotti, grazie alla conversione automatica della separazione in divorzio, resa possibile dal cumulo delle due domande in un unico procedimento, previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.[50].

A completamento di tale quadro, la Corte ha richiamato ulteriori differenze, di rilievo secondario sul piano sistematico, quali l'assenza di formalità preliminari per la costituzione dell'unione civile, la mancanza di un meccanismo di opposizione

[49] Nell'ultimo decennio, si è assistito all'introduzione ad opera del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, della negoziazione assistita in materia matrimoniale e della possibilità della separazione e del divorzio avanti l'ufficiale dello stato civile, quindi alla riduzione, con la legge n. 55/2015, dei termini per la proponibilità della domanda di divorzio da tre anni a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale ovvero giudiziale, infine, all'ammissione in via pretoria, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-*bis*.51 c.p.c., della domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, come affermato da Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, in *Nuova Giur. Civ. Comm*, 2024, p. 200, con nota di A. MORACE PINELLI, *La Corte di cassazione apre al riconoscimento degli accordi della crisi coniugale, intesa quale fenomeno unitario che abbraccia separazione e divorzio* e in *Fam. e dir*., 2024, p. 13, con nota di F. DANOVI, *La Cassazione conferma l'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta*. Come osserva lo stesso F. DANOVI, *Un processo unitario per la giustizia familiare e minorile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ*., 2023, p. 479, in "*questa prospettiva di celerità ed efficienza la logica perseguita dalla riforma è quella di eliminare ogni fase o incombente processuale che possa rallentare l'esito del giudizio*".

[50] La possibilità di instaurare contemporaneamente procedimenti di separazione e di divorzio nonché di disporne la riunione, qualora siano già contemporaneamente pendenti tra le stesse parti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria (art. 473-*bis*.49 c.p.c.), si prefigge l'obiettivo di «dimezzare i procedimenti in materia, con considerevole risparmio di energie processuali e certa riduzione dei tempi per la definizione dell'intero procedimento divorzile (potendo essere emessa all'esito dell'unico procedimento sentenza di divorzio)» (così la Relazione della Commissione Luiso, 24.5.2021, V, 5, disponibile al sito internet *www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf*). In senso critico, si vedano M. PALADINI, *Cumulo di domande di separazione e divorzio,* in *La nuova giustizia familiare e minorile,* a cura di M. Bianca – F. Danovi, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 1197.

preventiva e la circostanza che l'unione civile possa essere contratta solo da soggetti maggiorenni, mentre, per effetto di un retaggio storico, il minore ultra-sedicenne può essere autorizzato a contrarre matrimonio. Anche questi scostamenti, tuttavia, non incidono sulla struttura sostanziale dei due istituti e non appaiono sufficienti a giustificare una disciplina difforme nell'ipotesi di cambiamento di sesso, soprattutto se valutati alla luce dei principi di eguaglianza e ragionevolezza costituzionalmente rilevanti.

Neppure appare dirimente l'argomento tradizionalmente richiamato, secondo cui il matrimonio sarebbe stato concepito dal legislatore come istituto funzionalmente orientato alla procreazione e alla formazione di un nucleo comprendente figli, mentre l'unione civile costituirebbe soltanto una formazione sociale fondata sulla solidarietà e sull'eguaglianza tra *partner*. Una simile impostazione risulta oggi riduttiva, sia perché non considera l'ampiezza delle elaborazioni giurisprudenziali maturate nel tempo, sia perché trascura la progressiva ridefinizione del concetto stesso di famiglia operata alla luce dei parametri sovranazionali[51].

Invero, la Corte di cassazione ha esteso in modo consolidato la portata dell'art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione in casi particolari, anche alle coppie omosessuali, superando la tradizionale impostazione che circoscriveva l'idoneità genitoriale al solo modello eterosessuale[52]. Principi di

[51] Si rinvia alle brevi considerazioni introduttive e alla letteratura ivi citata.

[52] Si veda, su tutti, Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in *Fam. e dir.*, 2023, 408, con *Nota introduttiva* di M. SESTA, 427, e commenti di G. RECINTO, *Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità*, 430; M. DOGLIOTTI, *Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 230*, 437; A. SPADAFORA, *Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?*, 456. In tale rilevante sentenza si legge che: "*L'orientamento sessuale della coppia non incide sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 2 giugno 2016, n. 12962; Corte cost., sentenza n. 230 del 2020). La giurisprudenza ha in più occasioni chiaramente respinto la tesi che l'omosessualità sia una condizione in sé ostativa all'assunzione e allo svolgimento dei compiti genitoriali. Lo ha fatto, in particolare, negando che l'orientamento sessuale abbia una qualche incidenza sulle decisioni in merito all'affidamento dei figli (Cass., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601) o sulla valutazione dell'idoneità affettiva e della capacità educativa di chi abbia presentato domanda di adozione del figlio del proprio o della propria partner (Cass., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962, cit.), nonché nel confutare che contrasti con l'ordine pubblico internazionale un provvedimento giurisdizionale straniero che dichiari l'adozione piena di un minore da parte di una coppia formata da due uomini (Cass.,*

ancor maggiore rilievo sono stati affermati dalla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 33 del 2021, la Consulta ha evidenziato che, nelle relazioni filiali sviluppatesi all'interno di una coppia omoaffettiva, i legami instaurati tra il minore e i genitori sociali costituiscono componenti essenziali dell'identità del bambino, inscindibilmente connessa al contesto affettivo in cui egli cresce. La Corte ha così riconosciuto dignità giuridica alla comunità affettiva in quanto tale, indipendentemente dal sesso dei *partner* che la compongono, chiarendo che l'orientamento sessuale non è di per sé rilevante ai fini della capacità di assumere responsabilità genitoriali.

Tale principio è stato ribadito in successive decisioni, fino alla recentissima e già richiamata sentenza n. 68 del 2025, la quale ha affermato che "*[l]'orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021). Un'inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omossessuale è stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea anche con la giurisprudenza di legittimità in materia di accesso alla PMA (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962), ha già avuto occasione di affermare che «non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore» (sentenze n. 32 del 2021 e n. 221 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022 e n. 230 del 2020)*".

Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006, cit.). Lo ha ribadito ammettendo il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto (Cass., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599). Più nello specifico, estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilità, di cui all'art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983, che viene riferita all'impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto, la giurisprudenza ordinaria ha valorizzato alcune specificità dell'adozione in casi particolari, ampliandone il raggio applicativo. Facendo leva sulle due finalità sottese all'istituto – quella volta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità di accedere all'adozione "ordinaria" –, la giurisprudenza ha utilizzato l'adozione in casi particolari anche nel caso del minore frutto di progetti gestazionali dell'unione civile realizzati all'estero".

Alla luce di quanto sin qui osservato, la differenziazione nel contenuto e nelle modalità di esercizio dei diritti spettanti ai *partner* di un'unione civile rispetto a quelli dei coniugi sembra oggi riconducibile, in ultima analisi, al solo dato "estrinseco" della diversità di sesso. È questo l'elemento che continua a sorreggere l'idea di un nucleo essenziale del matrimonio costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., e che, proprio in quanto tale, non può essere esteso ad altre forme di convivenza. Una lettura di questo tipo implica che la disciplina differenziata non si giustifichi per la presenza di tratti sostanziali propri del matrimonio, ma solo per la preservazione del suo carattere eterosessuale, assunto come dato non superabile dell'interpretazione costituzionale[53].

Invero, nella prospettiva della Corte, matrimonio e unione civile sembrano disegnati non più come istituti paralleli e teleologicamente distinti, bensì come vincoli di differente intensità ovvero figure concentriche. L'unione civile, "cerchio minore", racchiude gran parte dei tratti qualificanti del matrimonio, ma non li esaurisce. Da ciò discende che è possibile "ridurre" un matrimonio ad unione civile, ma non viceversa, consolidando una gerarchia implicita che già la sentenza n. 138 del 2010 aveva posto a fondamento di un sistema a "doppio binario"[54].

Eppure, le unioni civili, nella loro concreta disciplina, condividono con il matrimonio i tratti essenziali della stabilità del vincolo e della reciprocità di diritti e doveri, come elementi distintivi del matrimonio rispetto alle semplici convivenze *more uxorio*. Ciò rende evidente come, nell'attuale assetto normativo, le unioni civili si avvicinino sempre più alla funzione del matrimonio, configurandosi non come istituti teleologicamente disomogenei, ma come varianti di un medesimo paradigma giuridico-familiare[55]. Ne è testimonianza una recentissima pronuncia

[53] Sul punto, si vedano le riflessioni di V. BARELA, *Rettificazione del sesso: effetti sugli istituti del matrimonio e dell'unione civile*, in *Comp. e dir. civ.*, 1/2018, 1.

[54] Nel senso di matrimonio e unioni civili come due binari normativi distinti vedasi B. PEZZINI, *Le unioni civili in Parlamento*, in I.F. Cortés, B. Pezzini, D. Ferrari, F. Bilotta, M.R. Marella, *L'amore ai tempi della legge sulle unioni civili. Progresso o regresso?*, in 5 *About Gender* 141 (2016).

[55] Come osservato in dottrina da F. AZZARRI., voce *"Unioni civili (diritto civile)"*, cit., 1330, appare legittimo "chiedersi se il dualismo istituzionale a cui è pervenuto il nostro ordinamento sia davvero costituzionalmente doveroso, o almeno costituzionalmente difendibile, oppure se non

della Corte di cassazione[56] la quale, affermando che l'autoresponsabilità deve percorrere la relazione di coppia dal primo momento fino alla fine, sottolinea espressamente che tale principio riguarda indistintamente il matrimonio o l'unione civile.

L'impostazione della sentenza, solleva, dunque, alcuni spunti di riflessione ulteriori. Se la distinzione si riduce alla diversità di sesso dei *partner*, occorre chiedersi quale interesse costituzionalmente rilevante giustifichi la permanenza di un regime separato. La tutela peculiare che la Corte continua a riconoscere al matrimonio non sembra, dunque, potersi appuntare su distinzioni materiali specifiche insuperabili, quali la stabilità, la solidarietà o l'assunzione di responsabilità reciproche, comuni anche alle unioni civili, bensì sulla preservazione formale di un paradigma eterosessuale. Resta allora aperto il problema se un tale fondamento possa ancora sottrarsi al vaglio critico dei principi di eguaglianza e di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost., i quali richiedono che ogni differenziazione sia sorretta da una giustificazione sostanziale e non meramente formale[57].

In questo contesto, l'automatica conversione dell'unione civile in matrimonio, a seguito della rettificazione anagrafica di sesso di uno dei *partner*, avrebbe potuto rappresentare uno sviluppo coerente con la *ratio* di garantire continuità affettiva e giuridica. Non sarebbe stata intaccata, infatti, la presunta essenzialità del carattere eterosessuale del matrimonio, poiché la rettificazione conduce proprio alla configurazione di una coppia eterosessuale. Pertanto, la preclusione opposta dalla Consulta all'automatismo della trasformazione si presenta come un aggravio

disveli, alla base un più o meno recondito pregiudizio sulla minor dignità dell'esperienza di vita della coppia omosessuale".

[56] Cass., 16 luglio 2025, n.19617, in *DeJure.it*, secondo la quale: "*L'autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regola che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia*".

[57] In senso critico, si veda P. BIANCHI *La Corte torna su matrimonio e unioni civile. Ribadisce ma non convince*, in Blog *lecostituzionaliste*, settembre 2024, cit.

procedurale non giustificato, che impone alla coppia una dilazione temporale e un ulteriore passaggio burocratico privo di effettiva necessità sistemica[58].

7. Brevi conclusioni interlocutorie

Il tema degli effetti della rettificazione anagrafica di sesso sui legami giuridici di coppia ha rappresentato, negli ultimi anni, un terreno significativo per misurare la capacità del sistema costituzionale di assicurare equilibrio tra diritti fondamentali e disciplina positiva. La progressiva elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato l'esigenza di garantire continuità e stabilità alle relazioni, evitando che l'esercizio del diritto all'identità di genere si traduca in un sacrificio irragionevole di altre tutele. In questa direzione, le decisioni della Corte costituzionale hanno progressivamente ridisegnato il rapporto tra istituti formalmente distinti, muovendo verso un comune denominatore fondato sulla dimensione relazionale e sulla responsabilità reciproca.

In tale quadro si colloca, da ultimo, la sentenza n. 66 del 2024, che, con la tecnica della sospensione temporanea dello scioglimento dell'unione civile, ha inteso preservare la continuità delle garanzie nel passaggio dall'unione al matrimonio. Una soluzione che non introduce nuove tipologie di vincolo, ma che assicura protezione nei momenti di transizione, confermando che i rapporti affettivi, quale che sia la loro veste giuridica, non possono restare privi di riconoscimento.

Resta tuttavia il profilo problematico della logica del "ponte": la sopravvivenza temporanea dell'unione civile eterosessualizzata non è configurata come ipotesi autonoma, ma solo come fase strumentale in vista del matrimonio. In questo modo, l'unione civile continua a essere letta in chiave subordinata, all'interno di un impianto a "doppio binario" che riafferma la centralità del vincolo coniugale quale modello paradigmatico di convivenza giuridicamente riconosciuta.

[58] In proposito, E. BELLISARIO, *Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: il rimedio della Consulta*, cit., 491 osserva che lo scopo delle pubblicazioni è già svolto e raggiunto dalle dichiarazioni espresse in udienza nel giudizio di rettificazione del sesso di cui il giudice darà conto nella sentenza di rettifica, che l'ufficiale di stato civile provvederà ad annotare sull'atto di unione civile. Inoltre, poiché le parti erano già civilmente unite, l'assenza di impedimenti al matrimonio è scontata.

dirittifondamentali.it

Ne risulta il quadro di un diritto costituzionale della famiglia in evoluzione, nel quale si intrecciano elementi di apertura verso una concezione più inclusiva delle formazioni sociali ed elementi di continuità con la tradizione che ha posto il matrimonio al centro del sistema. Una dialettica che non si esaurisce nella singola pronuncia, ma che appare destinata a segnare il percorso futuro della disciplina dei legami stabili nella società contemporanea.

dirittifondamentali.it